



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 gennaio 2013
(OR. fr)**

14759/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0268 (NLE)**

**MIGR 103
COAFR 317
OC 551**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: ACCORDO tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 1.2.2013

ACCORDO
TRA L'UNIONE EUROPEA
E LA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE
RELATIVO ALLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE
IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

L'UNIONE EUROPEA, in prosieguo "Unione",

e

la REPUBBLICA DEL CAPO VERDE, in prosieguo "Capo Verde";

DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere più efficacemente l'immigrazione irregolare;

VISTO l'obbligo di avviare i negoziati in vista della conclusione di un accordo di riammissione su istanza di una parte, sancito dall'articolo 13, paragrafo 5, lettera c), punto ii), dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005, in prosieguo "accordo di Cotonou";

DESIDEROSE di agevolare le parti nel rispettare i loro obblighi di riammissione dei rispettivi cittadini, confermato dall'articolo 13, paragrafo 5, lettera c), punto i), dell'accordo di Cotonou;

VISTA la dichiarazione comune del 5 giugno 2008 sul partenariato per la mobilità tra l'Unione europea e Capo Verde, secondo cui le parti s'impegnano a sviluppare un dialogo sulla questione della riammissione delle persone in situazione irregolare, al fine di garantire una cooperazione efficace per il loro rimpatrio;

DESIDEROSE di instaurare, con il presente accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l'identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio di Capo Verde o di uno degli Stati membri dell'Unione, e di agevolare il transito delle suddette persone in uno spirito di cooperazione;

SOTTOLINEANDO che il presente accordo non incide sui diritti, sugli obblighi e sulle responsabilità dell'Unione, dei suoi Stati membri e di Capo Verde derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati;

CONSIDERANDO che, in virtù del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano al presente accordo, salvo che notifichino la loro intenzione di prendervi parte, conformemente al detto protocollo;

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

- a) “parti contraenti”: Capo Verde e l’Unione;
- b) “cittadino capoverdiano”: qualsiasi persona in possesso della cittadinanza capoverdiana;
- c) “cittadino di uno Stato membro”: qualsiasi persona in possesso della cittadinanza di uno Stato membro, secondo la definizione dell’Unione;
- d) “Stato membro”: ciascuno Stato membro dell’Unione vincolato dal presente accordo;
- e) “cittadino di un paese terzo”: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella di Capo Verde o di uno Stato membro;
- f) “apolide”: qualsiasi persona priva di cittadinanza;
- g) “autorizzazione di soggiorno”: certificato di qualunque tipo, rilasciato da Capo Verde o da uno Stato membro, che autorizza una persona a soggiornare sul loro territorio. Non rientrano nella definizione le autorizzazioni temporanee di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di autorizzazione di soggiorno;

- h) “visto”: l’autorizzazione concessa o la decisione adottata da Capo Verde o da uno Stato membro necessaria per l’ingresso o per il transito nel territorio. Non ricomprende il visto di transito aeroportuale;
- i) “Stato richiedente”: lo Stato (Capo Verde o uno Stato membro) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7 oppure domanda di transito ai sensi dell’articolo 14 del presente accordo;
- j) “Stato richiesto”: lo Stato (Capo Verde o uno Stato membro) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7 oppure una domanda di transito ai sensi dell’articolo 14 del presente accordo;
- k) “autorità competente”: qualsiasi autorità nazionale di Capo Verde o di uno Stato membro incaricata dell’attuazione del presente accordo conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del medesimo;
- l) “transito”: il passaggio di un cittadino di un paese terzo o di un apolide attraverso il territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al paese di destinazione;
- m) “zona di frontiera”: un perimetro di 30 chilometri dai territori dei porti marittimi, incluse le zone doganali, e dagli aeroporti internazionali degli Stati membri o di Capo Verde.

SEZIONE I

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DI CAPO VERDE

ARTICOLO 2

Riammissione dei propri cittadini

1. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, lettera c), punto i), dell'accordo di Cotonou, Capo Verde riammette sul suo territorio, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal presente accordo, chiunque non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, qualora sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi +forniti, che tale persona è un cittadino capoverdiano.
2. Capo Verde riammette altresì:
 - a) i figli minori non coniugati della persona di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro richiedente;
 - b) il coniuge della persona di cui al paragrafo 1 avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il diritto di ingresso e di soggiorno nel territorio di Capo Verde, salvo se gode di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro richiedente.

3. Capo Verde riammette inoltre chiunque, dopo l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, sia stato privato della cittadinanza capoverdiana o vi abbia rinunciato, salvo se tale persona ha quanto meno ricevuto, da uno Stato membro, la promessa di essere naturalizzata.
4. Dopo che Capo Verde ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente, indipendentemente dalla volontà della persona da riammettere, rilascia immediatamente e non oltre quattro giorni lavorativi il documento di viaggio necessario per il ritorno dell'interessato, valido sei mesi. Ove Capo Verde non abbia provveduto a rilasciare il documento di viaggio entro quattro giorni lavorativi, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard dell'Unione per l'allontanamento¹.
5. Se, per motivi di fatto o di diritto, l'interessato non può essere trasferito durante il periodo di validità del documento di viaggio inizialmente rilasciato, entro quattro giorni lavorativi la rappresentanza diplomatica o consolare capoverdiana competente rilascia un nuovo documento di viaggio valido per la stessa durata. Ove Capo Verde non abbia provveduto a rilasciare il nuovo documento di viaggio entro quattro giorni lavorativi, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard dell'Unione per l'allontanamento².

¹ Conforme al modulo di cui alla raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994, GUCE C 274 del 19.9.1996, pag. 18.

² Ibidem.

ARTICOLO 3

Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

1. Capo Verde riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal presente accordo, qualunque cittadino di paese terzo o apolide che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, qualora sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi *prima facie* forniti, che tale persona:

- a) è o era, al momento del suo ingresso nel territorio, in possesso di un visto valido rilasciato da Capo Verde accompagnato da una prova legale di ingresso nel territorio di Capo Verde o di un'autorizzazione di soggiorno valida rilasciata dallo stesso Stato; oppure
- b) è entrata illegalmente nel territorio di uno Stato membro direttamente da Capo Verde e la sua precedente presenza sul territorio di Capo Verde è stata accertata.

2. L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

- a) il cittadino di paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito in un aeroporto internazionale di Capo Verde; oppure

- b) lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino di paese terzo o all'apolide un visto o un'autorizzazione di soggiorno prima che questi entrasse nel suo territorio o una volta entrato, a meno che:
- i) detta persona sia in possesso di un visto rilasciato da Capo Verde accompagnato da una prova legale d'ingresso nel territorio di Capo Verde o di un'autorizzazione di soggiorno rilasciata dallo stesso Stato e valida per un tempo maggiore o ancora valida; oppure
 - ii) detta persona abbia oltrepassato la durata del soggiorno autorizzato dal visto o abbia svolto sul territorio dello Stato membro richiedente delle attività non autorizzate dal visto.
3. Dopo che Capo Verde ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, lo Stato membro richiedente rilascia alla persona che ne è oggetto il documento di viaggio standard dell'Unione per l'allontanamento¹.

¹ Ibidem.

SEZIONE II

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELL'UNIONE

ARTICOLO 4

Riammissione dei propri cittadini

1. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, lettera c), punto i), dell'accordo di Cotonou, uno Stato membro riammette sul suo territorio, su richiesta di Capo Verde e senza ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal presente accordo, chiunque non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso, presenza o soggiorno nel territorio di Capo Verde, qualora sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi *prima facie* forniti, che tale persona è un cittadino di detto Stato membro.
2. Uno Stato membro riammette inoltre:
 - a) i figli minori non coniugati della persona di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo a Capo Verde;
 - b) il coniuge della persona di cui al paragrafo 1 avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il diritto d'ingresso e di soggiorno nel territorio dello Stato membro richiesto, salvo se gode di un diritto di soggiorno autonomo a Capo Verde.

3. Uno Stato membro riammette inoltre chiunque, dopo l'ingresso nel territorio di Capo Verde, sia stato privato della cittadinanza di uno Stato membro o vi abbia rinunciato, salvo se tale persona ha quanto meno ricevuto da Capo Verde la promessa di essere naturalizzata.

4. Dopo che lo Stato membro richiesto ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente, indipendentemente dalla volontà della persona da riammettere, rilascia immediatamente e non oltre quattro giorni lavorativi il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere, valido sei mesi.

5. Se, per motivi di fatto o di diritto, l'interessato non può essere trasferito durante il periodo di validità del documento di viaggio inizialmente rilasciato, entro quattro giorni lavorativi la rappresentanza diplomatica o consolare competente di detto Stato membro rilascia un nuovo documento di viaggio valido per la stessa durata.

ARTICOLO 5

Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

1. Uno Stato membro riammette sul suo territorio, su richiesta di Capo Verde e senza ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal presente accordo, qualunque cittadino di paese terzo o apolide che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio di Capo Verde, qualora sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi *prima facie* forniti, che tale persona:

- a) è o era, al momento del suo ingresso nel territorio, in possesso di un visto valido rilasciato dallo Stato membro richiesto accompagnato da una prova legale d'ingresso nel territorio dello Stato membro richiesto o di un'autorizzazione di soggiorno valida rilasciata dallo stesso Stato;
- b) è entrata illegalmente nel territorio di Capo Verde direttamente dallo Stato membro richiesto e la sua precedente presenza sul territorio dello Stato membro richiesto è stata accertata.

2. L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

- a) il cittadino del paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito in un aeroporto internazionale dello Stato membro richiesto; oppure

- b) Capo Verde ha rilasciato al cittadino di paese terzo o all'apolide un visto o un'autorizzazione di soggiorno prima che questi entrasse nel suo territorio o una volta entrato, a meno che:
- i) detta persona sia in possesso di un visto rilasciato dallo Stato membro richiesto accompagnato da una prova legale d'ingresso nel territorio dello Stato membro richiesto, o di un'autorizzazione di soggiorno rilasciata dallo stesso Stato e valida per un tempo maggiore o ancora valida, oppure
 - ii) detta persona abbia oltrepassato la durata del soggiorno autorizzato dal visto o abbia svolto sul territorio di Capo Verde delle attività non autorizzate dal visto.
3. L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il visto o l'autorizzazione di soggiorno. Se più Stati membri hanno rilasciato un visto o un'autorizzazione di soggiorno, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, in caso di uno o più documenti scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. In mancanza di detti documenti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe all'ultimo Stato membro dal cui territorio è partito il cittadino di paese terzo o l'apolide in questione.
4. Dopo che lo Stato membro ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, ove necessario, Capo Verde rilascia alla persona che ne è oggetto il documento di viaggio necessario al suo ritorno.

SEZIONE III

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

ARTICOLO 6

Principi

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, il trasferimento della persona da riammettere in virtù di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda scritta di riammissione all'autorità competente dello Stato richiesto, in conformità dell'articolo 7.
2. Il trasferimento della persona da riammettere può avvenire senza domanda di riammissione o comunicazione scritta di cui all'articolo 11, paragrafo 1, da parte dello Stato richiedente all'autorità competente dello Stato richiesto:
 - a) per i cittadini dello Stato richiesto, se la persona da riammettere è in possesso di un documento di viaggio o di una carta d'identità validi;
 - b) per i cittadini di paesi terzi o gli apolidi, se la persona è stata fermata all'aeroporto dello Stato richiedente dopo essere arrivata direttamente dal territorio dello Stato richiesto.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, per i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in possesso di un documento di viaggio valido e di un visto o un'autorizzazione di soggiorno validi rilasciati dallo Stato richiesto, il trasferimento necessita unicamente la comunicazione scritta di cui all'articolo 11, paragrafo 1, dello Stato richiedente all'autorità competente dello Stato richiesto.

4. Fatto salvo il paragrafo 1 e in deroga a quanto previsto al paragrafo 2, il trasferimento di qualsiasi persona per cui sia necessaria la presenza di una scorta necessita la comunicazione scritta di cui all'articolo 11, paragrafo 1, dello Stato richiedente all'autorità competente dello Stato richiesto.

5. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, se una persona è stata fermata nella zona di frontiera dello Stato richiedente dopo aver attraversato irregolarmente il confine arrivando direttamente dal territorio dello Stato richiesto, lo Stato richiedente può presentare domanda di riammissione entro due giorni lavorativi dal fermo di tale persona (procedura accelerata).

ARTICOLO 7

Domanda di riammissione

1. La domanda di riammissione deve, per quanto possibile, essere formulata per iscritto e contenere le seguenti informazioni:
 - a) gli estremi della persona da riammettere (ad es. nome e cognome per esteso, data e possibilmente luogo di nascita, ultimo luogo di residenza) e, se del caso, gli estremi del coniuge e/o dei figli minori non sposati;
 - b) nel caso dei propri cittadini, l'indicazione dei mezzi di prova o di prova *prima facie* della cittadinanza, rispettivamente ai sensi di quanto previsto agli allegati 1 e 2;

- c) per i cittadini di paesi terzi e per gli apolidi, l'indicazione dei mezzi di prova o di prova *prima facie* delle condizioni di riammissione di dette persone, rispettivamente ai sensi di quanto previsto agli allegati 3 e 4;
 - d) una fotografia della persona da riammettere.
2. Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione deve contenere inoltre le seguenti informazioni complementari:
- a) una dichiarazione, rilasciata con il consenso esplicito dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o cure;
 - b) tutte le altre misure di protezione o di sicurezza o le informazioni sulle condizioni di salute dell'interessato necessarie per il suo trasferimento.
3. Un modulo comune per le domande di riammissione figura all'allegato 5 del presente accordo.
4. Le domande di riammissione possono essere trasmesse con qualunque mezzo di comunicazione, anche per via elettronica o telefax.

ARTICOLO 8

Mezzi di prova della cittadinanza

1. La prova della cittadinanza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, può essere fornita, in particolare, tramite i documenti elencati all'allegato 1 del presente accordo, ancorché scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e Capo Verde riconoscono reciprocamente la cittadinanza senza ulteriori indagini complementari. La cittadinanza non può essere dimostrata tramite documenti falsi.

2. La prova *prima facie* della cittadinanza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, può essere fornita, in particolare, tramite i documenti elencati all'allegato 2 del presente accordo, ancorché scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e Capo Verde ritengono accertata la cittadinanza, a meno che non possano provare il contrario. La prova *prima facie* della cittadinanza non può essere fornita tramite documenti falsi.

3. Ove non sia possibile presentare alcun documento di cui agli allegati 1 o 2, su istanza dello Stato richiedente come indicato sulla domanda di riammissione, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto predispone quanto necessario per sentire, entro tempi ragionevoli e al più tardi entro tre giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda di riammissione, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza. La procedura applicabile può essere stabilita dai protocolli d'attuazione di cui all'articolo 19 del presente accordo.

ARTICOLO 9

Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

1. Le condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, sono dimostrate, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell'allegato 3 del presente accordo. Tale prova non può essere fornita tramite documenti falsi. Gli Stati membri e Capo Verde riconoscono reciprocamente siffatti mezzi di prova senza che siano necessarie ulteriori indagini.
2. La prova *prima facie* delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, è basata, in particolare, sui mezzi di prova elencati nell'allegato 4 del presente accordo. Tale prova non può essere fornita tramite documenti falsi. Se viene adottata la prova *prima facie*, gli Stati membri e Capo Verde ritengono accertate le condizioni, a meno che non possano provare il contrario.
3. L'irregolarità dell'ingresso, della presenza o del soggiorno è stabilita in base ai documenti di viaggio dell'interessato che siano privi di visto o altra autorizzazione di soggiorno richiesta sul territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce prova *prima facie* dell'irregolarità dell'ingresso, della presenza o del soggiorno una dichiarazione dello Stato richiedente da cui risulti che l'interessato non è in possesso dei documenti di viaggio, del visto o dell'autorizzazione di soggiorno necessari.

ARTICOLO 10

Termini

1. La domanda di riammissione di un cittadino di paese terzo o di un apolide deve essere presentata all'autorità competente dello Stato richiesto entro il termine massimo di un anno dopo che l'autorità competente dello Stato richiedente è venuta a conoscenza del fatto che l'interessato non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno in vigore. Qualora, per motivi di fatto o di diritto, risulti impossibile presentare la domanda in tempo, il termine è prorogato su istanza dello Stato richiedente, fintanto che sussistono gli ostacoli.

2. Alle domande di riammissione è data risposta scritta:

- a) entro due giorni lavorativi, se la domanda è introdotta ai sensi della procedura accelerata (articolo 6, paragrafo 5);
- b) entro otto giorni di calendario, in tutti gli altri casi.

Il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda di riammissione. In mancanza di risposta nei termini prescritti, il trasferimento si considera accettato.

Le risposte alle domande di riammissione possono essere trasmesse con qualunque mezzo di comunicazione, anche per via elettronica o telefax.

3. Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato per iscritto.

4. Una volta autorizzata la riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui al paragrafo 2, l'interessato è trasferito entro tre mesi. Su istanza dello Stato richiedente, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

ARTICOLO 11

Modalità di trasferimento e modi di trasporto

1. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafi 2 e 3, prima di procedere al rimpatrio di una persona, le autorità competenti dello Stato richiedente notificano per iscritto, almeno 48 ore prima, alle autorità competenti dello Stato richiesto la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti.

2. Il trasporto può essere aereo o terrestre. Il rimpatrio per mezzo di trasporto aereo non è effettuato necessariamente attraverso i vettori aerei di Capo Verde o degli Stati membri e può svolgersi mediante voli di linea o voli charter. Per i rimpatri sotto scorta, le scorte non devono essere necessariamente costituite da personale autorizzato dello Stato richiedente, purché si tratti di personale autorizzato da Capo Verde o da uno Stato membro.

ARTICOLO 12

Riammissione indebita

Lo Stato richiedente reintegra nuovamente chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto laddove sia accertato, entro tre mesi dal trasferimento dell'interessato, che non ricorrono le condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo.

In questi casi si osservano, in quanto applicabili, le norme di procedura del presente accordo e vengono trasmesse tutte le informazioni disponibili circa l'identità e la cittadinanza effettive dell'interessato.

SEZIONE IV

OPERAZIONI DI TRANSITO

ARTICOLO 13

Principi

1. Gli Stati membri e Capo Verde cercano di limitare il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi ai casi in cui non sia possibile il rimpatrio direttamente nello Stato di destinazione.

2. Tuttavia, Capo Verde autorizza il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi su istanza di uno Stato membro, e uno Stato membro autorizza il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi su istanza di Capo Verde, purché siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione da parte dello Stato di destinazione.

3. Capo Verde o uno Stato membro possono rifiutare il transito:

- a) se il cittadino di paese terzo o l'apolide corre il rischio reale di essere sottoposto a torture, pene o trattamenti inumani o degradanti o alla pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito,
- b) se il cittadino di paese terzo o l'apolide deve subire sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito, oppure
- c) per motivi di pubblica sanità, sicurezza interna, ordine pubblico o attinenti ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto.

4. Capo Verde o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3 che impediscono l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione da parte dello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente reintegra, se necessario e senza indugio, il cittadino di paese terzo o l'apolide.

ARTICOLO 14

Procedura di transito

1. La domanda di transito deve essere presentata per iscritto all'autorità competente dello Stato richiesto e contenere le seguenti informazioni:

- a) tipo di transito (aereo, marittimo o terrestre), altri eventuali Stati di transito e la destinazione finale prevista;
- b) gli estremi dell'interessato (ad esempio nome, cognome, cognome da nubile, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);
- c) valico di frontiera previsto, data del trasferimento e uso eventuale di scorte;
- d) una dichiarazione attestante che, secondo lo Stato richiedente, sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3.

Il modulo comune per le domande di transito figura all'allegato 6 del presente accordo.

Le domande di transito possono essere trasmesse con qualunque mezzo di comunicazione, anche per via elettronica o telefax.

2. Lo Stato richiesto, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, conferma per iscritto allo Stato richiedente l'ammissione, indicando il valico di frontiera e la data allo scopo previsti, oppure lo informa che l'ammissione è rifiutata, motivando il rifiuto. In mancanza di risposta entro tre giorni lavorativi, il transito si considera accettato.

Le risposte alle domande di transito possono essere trasmesse con qualunque mezzo di comunicazione, anche per via elettronica o telefax.

3. In caso di transito aereo, la persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

Se l'operazione di transito verso la destinazione finale non può svolgersi come previsto per ragioni di forza maggiore, lo Stato richiesto, ove necessario, rilascia senza indugio il visto richiesto alla persona da riammettere e alle eventuali scorte per il periodo necessario al proseguimento dell'operazione di transito.

4. Le autorità competenti dello Stato richiesto, previa consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione attrezzature adatte allo scopo.

SEZIONE V

COSTI

ARTICOLO 15

Costi di trasporto e di transito

Tutti i costi di trasporto afferenti alla riammissione e al transito ai sensi del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare dall'interessato o da terzi i costi connessi alla riammissione.

SEZIONE VI

PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

ARTICOLO 16

Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati solo qualora necessario per l'attuazione del presente accordo da parte delle autorità competenti di Capo Verde o di uno Stato membro, a seconda dei casi. A disciplinare il trattamento dei dati personali nel caso specifico è la legislazione nazionale di Capo Verde ovvero, quando il responsabile del trattamento è un'autorità competente di uno Stato membro, la direttiva 95/46/CE¹ e la legislazione nazionale adottata da tale Stato membro in conformità della direttiva medesima. Si applicano inoltre i seguenti principi:

- a) i dati personali devono essere trattati lealmente e lecitamente;
- b) i dati personali devono essere raccolti per le specifiche, esplicite e legittime finalità dell'attuazione del presente accordo, e successivamente trattati, dall'autorità che li comunica e dall'autorità che li riceve, in modo non incompatibile con tali finalità;

¹ GUCE L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- c) i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti e per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono avere ad oggetto esclusivamente:
- i) gli estremi della persona da trasferire (ad esempio cognome, nome, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti);
 - ii) il passaporto, la carta di identità o la patente di guida (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio);
 - iii) i luoghi di soggiorno e gli itinerari;
 - iv) altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;
- d) i dati personali devono essere esatti e, se del caso, aggiornati;
- e) i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l'identificazione dell'interessato per e non oltre il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;

- f) sia l'autorità che comunica i dati sia l'autorità che li riceve adottano tutti i provvedimenti del caso per rettificare, cancellare o congelare i dati personali il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento di tali dati;
- g) su richiesta, l'autorità che riceve i dati personali informa l'autorità che li ha comunicati circa il loro uso e i risultati ottenuti;
- h) i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L'eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell'autorità che li comunica;
- i) l'autorità che li comunica e l'autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e il ricevimento dei dati personali.

ARTICOLO 17

Clausola di non incidenza

1. Il presente accordo non incide sui diritti, gli obblighi e le responsabilità dell'Unione, degli Stati membri e di Capo Verde derivanti dal diritto internazionale, inclusa qualunque convenzione internazionale di cui siano parti, in particolare:
 - la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati;
 - la convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
 - le convenzioni internazionali che determinano lo Stato competente per l'esame delle domande di asilo;
 - la convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
 - le convenzioni internazionali sull'estradizione e sul transito;
 - le convenzioni e accordi internazionali multilaterali relativi alla riammissione dei cittadini stranieri.
2. Nessun elemento del presente accordo osta al ritorno di una persona ai sensi di altre intese formali o informali tra lo Stato richiesto e lo Stato richiedente.

SEZIONE VII

ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

ARTICOLO 18

Comitato misto per la riammissione

1. Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza ai fini dell'applicazione e dell'interpretazione del presente accordo. A tal fine istituiscono un comitato misto per la riammissione (in prosieguo "comitato") incaricato in particolare di:
 - a) controllare l'applicazione del presente accordo;
 - b) stabilire le modalità di attuazione necessarie per l'applicazione uniforme del presente accordo;
 - c) procedere a scambi periodici di informazioni sui protocolli di attuazione fra singoli Stati membri e Capo Verde a norma dell'articolo 19;
 - d) suggerire modifiche al presente accordo e ai suoi allegati.
2. Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti contraenti.
3. Il comitato è composto da rappresentanti dell'Unione e di Capo Verde.

4. Il comitato si riunisce, se necessario, su istanza di una delle parti contraenti.
5. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 19

Protocolli d'attuazione

1. Su istanza di uno Stato membro o di Capo Verde, Capo Verde e lo Stato membro concludono protocolli di attuazione riguardanti, tra le altre cose:
 - a) la designazione di autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;
 - b) le condizioni per i rimpatri sotto scorta, compreso il transito sotto scorta di cittadini di paesi terzi e di apolidi;
 - c) i mezzi e i documenti complementari a quelli elencati agli allegati da 1 a 4 del presente accordo;
 - d) le modalità di riammissione nell'ambito della procedura accelerata;
 - e) la procedura applicabile alle audizioni.

2. I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo previa notifica al comitato per la riammissione di cui all'articolo 18.

3. Capo Verde accetta di applicare qualsiasi disposizione di un protocollo d'attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con gli altri Stati membri, su istanza di questi ultimi.

ARTICOLO 20

Rapporti con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di qualunque strumento giuridicamente vincolante relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare, già concluso o che potrebbe essere concluso, in virtù dell'articolo 19, tra i vari Stati membri e Capo Verde, nella misura in cui risulti incompatibile con le disposizioni del presente accordo.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 21

Applicazione territoriale

1. Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e al territorio di Capo Verde.
2. Il presente accordo si applica al territorio dell'Irlanda e del Regno Unito solo in forza di una notifica inviata a tal fine dall'Unione a Capo Verde. Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

ARTICOLO 22

Entrata in vigore, durata e denuncia dell'accordo

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure interne.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente la conclusione delle procedure di cui al paragrafo 1.

3. Il presente accordo si applica all'Irlanda e al Regno Unito il primo giorno del secondo mese successivo alla data di notifica di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
4. Il presente accordo è concluso per una durata illimitata.
5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra parte contraente. L'accordo termina sei mesi dopo la data di tale notifica.

ARTICOLO 23

Allegati

Gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Fatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica del Capo Verde

LISTA COMUNE DEI DOCUMENTI
LA CUI PRESENTAZIONE È CONSIDERATA
PROVA DI CITTADINANZA

(ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1,
E ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1)

Quando lo Stato richiesto è uno Stato membro o Capo Verde:

- passaporto di qualsiasi tipo (nazionale, diplomatico, di servizio, collettivo e sostitutivo, compreso quello del minore);
- lasciapassare rilasciato dallo Stato richiesto;
- carta d'identità di qualsiasi tipo (comprese le carte temporanee e provvisorie);
- foglio matricolare e carta d'identità militare;
- libretto di navigazione e patente di battelliere;
- certificato di cittadinanza o altro documento ufficiale da cui risulti chiaramente la cittadinanza.

Quando lo Stato richiesto è Capo Verde:

- conferma dell'identità risultante da ricerche effettuate nel sistema d'informazione visti¹;
- se lo Stato membro non si avvale del sistema d'informazione visti, accertamento dell'identità tramite i registri delle domande di visto dello Stato membro interessato.

Quando lo Stato richiesto è uno Stato membro

- accertamento dell'identità tramite i registri delle domande di visto di Capo Verde.

¹ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

LISTA COMUNE DEI DOCUMENTI
LA CUI PRESENTAZIONE È CONSIDERATA
PROVA *PRIMA FACIE* DI CITTADINANZA

(ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1,
E ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2)

- fotocopia di uno dei documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo;
- patente di guida o relativa fotocopia;
- certificato di nascita o relativa fotocopia;
- tessera di servizio aziendale o relativa fotocopia;
- dichiarazioni di testimoni;
- dichiarazioni rese dall'interessato e lingua da questi parlata, anche in base ai risultati di un test ufficiale;
- impronte digitali;
- qualsiasi altro documento che possa contribuire a stabilire la cittadinanza dell'interessato.

LISTA COMUNE DEI DOCUMENTI
CONSIDERATI PROVA DEI MOTIVI
DELLA RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI
E DEGLI APOLIDI

(ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1,
E ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1)

- visto accompagnato da una prova d'ingresso sul territorio dello Stato richiesto e/o autorizzazione di soggiorno rilasciata da detto Stato;
- timbro d'ingresso/uscita o annotazione analoga sul documento di viaggio dell'interessato o altre prove dell'ingresso o dell'uscita (ad es. fotografiche).
- documenti, certificati e ricevute di qualsiasi tipo (ricevute d'albergo, biglietti d'appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti per il noleggio di auto, ricevute di carte di credito, ecc.) da cui risulti chiaramente che l'interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto;
- biglietti nominativi e/o elenco dei passeggeri di compagnie aeree, ferroviarie, marittime o imprese di trasporti tramite pullman attestanti la presenza e l'itinerario dell'interessato nel territorio dello Stato richiesto;

- informazioni da cui risulti che l'interessato si è avvalso dei servizi di un accompagnatore o di un'agenzia di viaggi;
 - dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell'autorità di frontiera o da altri testimoni che possano attestare l'attraversamento della frontiera da parte dell'interessato;
 - dichiarazioni ufficiali rilasciate dall'interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi.
-

LISTA COMUNE DEI DOCUMENTI
CONSIDERATI PROVA *PRIMA FACIE* DEI MOTIVI
DELLA RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI
E DEGLI APOLIDI

(ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1,
E ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2)

- visto rilasciato dallo Stato richiesto;
- descrizione del luogo e delle circostanze in cui l'interessato è stato intercettato una volta entrato nel territorio dello Stato richiedente, rilasciata dalle autorità competenti dello Stato medesimo;
- informazioni sull'identità e/o sul soggiorno dell'interessato fornite da un'organizzazione internazionale (per esempio, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati);
- informazioni rese/confermate da familiari, compagni di viaggio, ecc.;
- dichiarazioni dell'interessato;
- impronte digitali.

nome e età dei figli (eventuali)

.....
.....
.....

8. Ultimo indirizzo nello Stato richiedente:

.....

B. DATI PERSONALI DEL CONIUGE (EVENTUALE)

1. Cognome e nome per esteso (sottolineare il cognome):

.....

2. Cognome alla nascita:

.....

3. Data e luogo di nascita:

4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):

.....

5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):

.....

6. Cittadinanza e lingua:

.....

C. DATI PERSONALI DEI FIGLI (EVENTUALI)

1. Cognome e nome per esteso (sottolineare il cognome):

.....

2. Data e luogo di nascita:

3. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):

.....

4. Cittadinanza e lingua:

.....

D. INDICAZIONI PARTICOLARI SULLA PERSONA DA TRASFERIRE

1. Stato di salute

(ad es. eventuale riferimento a cure mediche speciali in corso; denominazione latina di eventuali malattie contagiose):

.....

2. Indicare se si tratta di un soggetto particolarmente pericoloso

(ad es. persona sospettata di reati gravi, comportamento aggressivo):

.....

E. ELEMENTI DI PROVA ALLEGATI

1.
(Passaporto n.)	(Data e luogo di rilascio)
.....
(Autorità di rilascio)	(Data di scadenza)
2.
(Carta d'identità n.)	(Data e luogo di rilascio)
.....
(Autorità di rilascio)	(Data di scadenza)
3.
(Patente di guida n.)	(Data e luogo di rilascio)
.....
(Autorità di rilascio)	(Data di scadenza)
4.
(Altro documento ufficiale n.)	(Data e luogo di rilascio)
.....
(Autorità di rilascio)	(Data di scadenza)

F. OSSERVAZIONI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(Firma) (Timbro)

B. OPERAZIONE DI TRANSITO

1. Tipo di transito

aereo

terrestre

marittimo

2. Stato di destinazione finale

.....

3. Altri Stati di transito (eventuali)

.....

4. Valico di frontiera proposto, data e orario del trasferimento, eventuali scorte

.....

.....

5. Ammissione garantita in altro Stato di transito e nello Stato di destinazione finale

(articolo 13, paragrafo 2)

sì

no

6. Eventuali motivi di rifiuto del transito

(articolo 13, paragrafo 3)

sì

no

C. OSSERVAZIONI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(Firma) (Timbro)

Dichiarazione comune ai sensi degli articoli 3 e 5

Le parti contraenti cercano di rimpatriare verso il paese d'origine il cittadino di un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni legali d'ingresso, presenza o soggiorno applicabili sui rispettivi territori.

Dichiarazione comune relativa al Regno di Danimarca

Le parti contraenti prendono atto che il presente accordo non si applica né al territorio né ai cittadini del Regno di Danimarca. È pertanto opportuno che la Repubblica del Capo Verde e il Regno di Danimarca concludano un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, segnatamente in virtù dell'accordo del 18 maggio 1999 concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen. È pertanto opportuno che la Repubblica del Capo Verde concluda con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.

Dichiarazione comune relativa alla Confederazione svizzera

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea e la Confederazione svizzera, segnatamente in virtù dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, entrato in vigore il 1° marzo 2008. È pertanto opportuno che la Repubblica del Capo Verde concluda un accordo di riammissione con la Confederazione svizzera sul modello del presente accordo.

Dichiarazione comune relativa al Principato del Liechtenstein

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein, segnatamente in virtù del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, entrato in vigore il 7 aprile 2011. È pertanto opportuno che la Repubblica del Capo Verde concluda un accordo di riammissione con il Principato del Liechtenstein sul modello del presente accordo.